

## IVA

---

### ***Esterometro e prestazioni di servizi generici***

di Sandro Cerato

A partire dal 1° gennaio 2019, i **soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica** sono obbligati alla presentazione delle **operazioni effettuate e ricevute con controparti non residenti o non stabiliti ai fini Iva** in Italia.

La comunicazione, denominata "**esterometro**", è prevista dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), e deve essere presentata con **cadenza mensile** entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (la comunicazione relativa al mese di gennaio scade il prossimo **28 febbraio** ma è stata annunciata la **proroga** al prossimo 30 aprile).

Tra le operazioni che devono essere oggetto di comunicazione vi sono anche le **prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti o non stabiliti ai fini Iva in Italia o ricevute dagli stessi**.

Tra queste rientrano in primo luogo le **prestazioni "generiche"** di cui all'[articolo 7- ter D.P.R. 633/1972](#), per le quali si ricorda che assumono rilevanza territoriale ai fini Iva in **Italia**:

- se **rese a soggetto "consumatore" finale residente in altro Stato** (Ue o extraUe);
- se **rese a soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato**.

Al contrario, sono **fuori campo Iva** le prestazioni generiche poste in essere nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Stato (Ue o extraUe).

È opportuno ricordare che l'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#) richiede **l'obbligo di emissione della fattura** anche per le operazioni "**fuori campo**" o **non soggette ad Iva** in Italia per carenza del presupposto territoriale che:

- si considerano effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore del tributo in altro Stato Ue (nel qual caso va apposta la dicitura "**inversione contabile**");
- si considerano effettuate fuori dell'Unione europea (nel qual caso va apposta la dicitura "**operazione non soggetta**").

Il **soggetto passivo**, a norma dello stesso [articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), **può evitare di includere l'operazione nell'esterometro** se emette facoltativamente la fattura elettronica, ovvero per quelle per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** (importazioni ed esportazioni).

Un **primo esempio** di **prestazione di servizi** da indicare nell'**esterometro** riguarda la fattispecie di una consulenza effettuata da un professionista italiano nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro Stato Ue.

Si tratta di un **servizio generico** di cui all'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), fuori campo Iva in Italia, con obbligo di emissione della fattura con la dicitura "**inversione contabile**" (da assoggettare ad imposta ad opera del committente soggetto passivo d'imposta nel suo Stato Ue).

Resta ferma la **facoltà** per il soggetto passivo d'imposta di emettere la **fattura in formato elettronico** (indicando nel campo codice destinatario "XXXXXXX" e **consegnando una copia cartacea** alla controparte) al fine di **sostituire l'adempimento comunicativo**.

Per quanto riguarda gli stessi servizi generici posti in essere da **soggetti passivi in altro Stato** (Ue o extraUe) a favore di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, l'articolo 7-ter li qualifica come territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia con **obbligo di applicazione dell'imposta ad opera del committente soggetto passivo** nazionale ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) (con integrazione della fattura del prestatore Ue o con emissione dell'autofattura in caso di prestatore extraUe).

In tal caso l'operazione è documentata con **fattura cartacea** (del soggetto non residente) e il **committente nazionale** adempie all'obbligo di applicazione dell'imposta con le modalità poc'anzi illustrate e non può evitare di includere l'acquisto nell'**esterometro**.

Infine, è appena il caso di osservare che, nell'ipotesi di **servizio generico reso a soggetto stabilito ai fini Iva in Italia**, sorge l'obbligo di emissione della **fattura in formato elettronico** da inviare al Sdi secondo le regole indicate nell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#) e l'operazione **non deve essere inclusa nell'esterometro**, trattandosi di un'operazione obbligatoriamente da documentare con **file Xml**.

Seminario di specializzazione

**FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO**

Scopri le sedi in programmazione >